

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1000

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORELLI e RESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1993

Inquadramento dei ricercatori confermati nella fascia
dei professori associati

ONOREVOLI SENATORI. - È tristemente nota la situazione in cui versa, da anni, la docenza universitaria italiana. Nè la prima legge di riforma, sedicente organica, del 1980, nè le altre leggi che si sono succedute fino alla più recente normativa sugli ordinamenti didattici del 1990 hanno saputo porre un termine concreto all'inveterato costume dei favoritismi, delle discriminazioni e delle lottizzazioni del potere accademico, che costituisce a tutt'oggi il peggiore ostacolo ad una costruttiva riorganizzazione del mondo universitario, peraltro indispensabile nella prospettiva dell'unificazione europea.

Ed è innegabile che proprio nei meccanismi di reclutamento del personale docente, nella fissazione dei criteri dell'accesso alle varie fasce della docenza, nonché nelle regole delle procedure concorsuali, si siano verificate le più deprecabili forme di ingiustizia e di arroganza di *lobbies* e baronie che, forse troppo affrettatamente, si credeva poter eliminare grazie alle suddette riforme.

Nel corso degli anni, infatti, s'è assistito ad una sistematica violazione delle disposizioni e dei principi che lo stesso legislatore aveva posto con il cosiddetto riordino della docenza del 1980, consentendosi la creazione di una serie di privilegi, segnatamente per l'accesso alla seconda fascia, quella dei professori associati, tanto con lo strumento di più o meno compiacenti pronunce giurisdizionali, quanto con il conferire, senza riserva alcuna, requisiti di candidabilità a categorie e soggetti che con la docenza non avevano rapporti legalmente istituzionalizzati.

Un esempio assai poco edificante di quest'ultimo atteggiamento, si riscontra nel testo del bando che istituisce la cosiddetta terza tornata idoneativa per l'inquadramen-

to nella fascia dei professori associati nel quale vengono ricomprese figure, a dir poco anomale, come i lettori di lingua straniera o gli assistenti ordinari di istituti a statuto speciale il cui *status* giuridico ed accademico è sostanzialmente estraneo a quei parametri cui, almeno in teoria, dovrebbero attenersi le norme sull'immissione del personale docente in tale fascia.

Identica stigmatizzazione deve, poi, rivolgersi al riconoscimento della candidabilità al ruolo dei professori associati - mediante giudizio di idoneità - di categorie tratte, addirittura, dal personale non docente, come i tecnici laureati.

Infatti, a quanto è dato di osservare, il tentativo di inserimento degli appartenenti a questa categoria tra le fasce di aventi diritto a partecipare alle tornate idoneative per professore associato, lungi dal restare circoscritto - come una mera sanatoria - a coloro che avessero già tali requisiti all'atto della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si è protratto anche a quanti di essi hanno acquisito tale qualifica in tempi successivi, nonostante la diversa immissione in ruolo.

Pertanto, sempre a seguito di favorevoli pronunce della giurisdizione amministrativa, si è tentato consentire l'accesso a detti concorsi idoneativi persino a funzionari tecnici dotati - attualmente - di un semplice triennio di anzianità di servizio, con la conseguenza di erigere a prassi consolidata (quanto estremamente pericolosa), quella che, tutt'al più, doveva configurarsi in qualità di soluzione eccezionale.

E che si sia trattato di una prassi che contrasta con ogni minimo criterio di correttezza istituzionale e normativa, è ampiamente dimostrato, oltre che dalla battaglia sostenuta con successo dalla

CISNAL-Università, anche dalle durissime opposizioni manifestate, in proposito, da alcune personalità dello stesso mondo universitario (Tecce, Figà Talamanca, eccetera).

Della giungla dei modi di reclutamento del personale docente restano vimime, in primissima istanza, i ricercatori universitari, perennemente ed incisivamente esclusi, non soltanto da qualsivoglia privilegio simile a quelli attribuiti ad altre categorie di personale, ma addirittura conculcati nei propri oggettivi diritti di procedere nei vari stadi della carriera universitaria.

In particolar modo, i ricercatori confermati, ai quali è stata ormai conferita, formalmente ed a tutti gli effetti, la titolarità della docenza, in base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, hanno subito un costante trattamento emarginativo, sia in sede legislativa che presso le varie giurisdizioni destinatarie dei molteplici ricorsi promossi al fine di ottenere una legittima parificazione alle altre categorie, per quel che concerneva l'accesso alle diverse tornate idoneative.

Persino la Corte costituzionale ha sempre dimostrato un atteggiamento di rigida preclusione nei loro confronti, malgrado essi si configurino come la fascia della docenza universitaria più impegnata, attiva e, dicasi pure, meritoria tanto in ragione delle numerosissime incombenze didattiche espletate e, assai sovente, delegate loro da professori ordinari e professori associati, quanto di una notoria ed incontestabile produzione scientifica che, in molti casi, supera di gran lunga quella delle altre fasce accademiche.

Non solo: altrettanto notoriamente, la maggioranza degli attuali ricercatori confermati proviene dai ranghi del vecchio precariato universitario (assegnisti, borsisti, contrattisti, medici interni, eccetera) - già con una media di tirocinio didattico intorno ai dieci anni di attività prima della immissione in ruolo - ed è confluita in tale fascia dopo aver superato un severo concorso pubblico nazionale che assicurò margini di effettivo riconoscimento dei meriti individuali in forma decisamente migliore

rispetto a tutte le altre, vecchie e nuove, modalità di reclutamento.

Alla lunga, probabilmente, questo innegabile pregio è divenuto un indice valutativo a carico, e non a favore, dei ricercatori, considerati meno manipolabili e condizionabili rispetto a quanti, già provenienti da consorterie di università private, da ruoli creati *ad hoc* o, senza mezzi termini, da parentele, agnizioni e affinità, hanno compiuto fulminanti carriere, sia a livello personale che per categorie privilegiate.

Questo particolare stile di reclutamento, del resto, si ritrova nella condizione dei cosiddetti concorsi liberi per professore associato (istituiti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) cui, almeno formalmente, possono accedere anche ricercatori. Infatti, accanto alla già preliminare lottizzazione dei posti disponibili e da mettere a concorso, da parte delle Università, Istituti e simili, la percentuale dei ricercatori che sono riusciti, mediante questo tipo di procedura, a divenire professori associati, si aggira su cifre irrisorie, inferiori al 10 per cento del numero globale dei vincitori. Ancora una volta, dunque, i meccanismi concorsuali vengono predisposti ed agiscono per favorire altre soggettività e, attraverso l'esaurimento dei posti previsti in organico, escludere del tutto i ricercatori - anche per un lontanissimo futuro - da ogni progressione di carriera.

Sul versante delle decisioni giurisdizionali, la totalità delle pronunce negative (e negatorie) s'è appigliata alla motivazione (rivelatasi pretestuosa, dopo il confronto con l'accoglimento delle istanze delle altre categorie abilitate alle tornate idoneative) secondo la quale, posto che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 aveva istituito *ex novo* la categoria dei ricercatori e, nel contempo, stabilite le varie tornate di giudizi di idoneità per professore associato (predeterminando, all'articolo 50, i legittimati a parteciparvi), non poteva darsi luogo ad un inserimento retroattivo dei ricercatori medesimi fra le categorie previste dall'articolo 50 citato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Naturalmente, nel respingere i ricorsi dei ricercatori, i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e quant'altro, hanno disinvoltamente sorvolato che di tale retroattività s'erano giovate ampiamente categorie come quella dei lettori di lingua straniera (che, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, all'articolo 58, compaiono solo fra gli abilitati al concorso per ricercatori e mai a quello per associati), degli assistenti dell'Istituto europeo di Firenze e degli stessi tecnici laureati entrati in servizio negli anni successivi, ovvero categorie pienamente nuove ed estranee all'elencazione contenuta nel suddetto articolo 50.

Orbene, a cospetto di codesta situazione, la tutela della professionalità dell'Università italiana e del personale docente ivi addetto ma, più ancora, l'intollerabilità di stati, evidenti come rimarchevoli, di sperequazione di trattamento giuridico, di violazione delle più elementari regole della *par condi-*

cio fra categorie omologhe o, addirittura, diverse, ma in senso opposto a quello finora manifestato, nonchè di sostanziale misconoscimento del lavoro e delle migliori energie di cui dispone attualmente l'istituzione accademica, diviene indifferibile la predisposizione di meccanismi di accesso alle fasce superiori della docenza per tutti quei ricercatori confermati che, mediante superamento di giudizio di idoneità, abbiano occasione di evidenziare i propri meriti, le proprie capacità ed i risultati più tangibili dell'attività di ricerca, di insegnamento e di accrescimento professionale fino a oggi svolta.

Nondimeno, sotto il profilo della sistematica legislativa, si ritiene indispensabile correggere le lacune previsionali dell'originaria normativa sul riordino della docenza universitaria, allo scopo, non certamente secondario, di porre dei chiari principi giuridici non travisabili (nè applicabili discrezionalmente) da parte dell'interprete.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis.) i ricercatori universitari confermati, dopo un triennio di attività svolta».

Art. 2.

1. All'articolo 51, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A tale scopo l'attività didattica e scientifica prestata è individuata e comprovata unicamente dallo stato di servizio e dalla documentazione allegata dagli aspiranti».

Art. 3.

1. L'ottavo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 4.

1. Per i ricercatori confermati che si trovino nella condizione prevista dall'articolo 50, numero 3-bis è prevista una tornata di giudizi di idoneità per professore associato da espletarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i ricercatori confermati che non abbiano superato la prima tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, è prevista una seconda tornata degli stessi giudizi, da bandirsi non prima di due anni dall'espletamento dalla prima.

Art. 5.

1. All'articolo 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è aggiunto il seguente comma:

«Egualmente tassativa è l'indicazione delle categoria dei ricercatori confermati che possono partecipare alle due tornate dei giudizi di idoneità previste dall'articolo 50, commi sesto e settimo».

Art. 6.

1. Nel caso di esito positivo del giudizio di idoneità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, il ricercatore confermato viene inquadrato in soprannumero nel ruolo dei professori associati presso l'ateneo di appartenenza.